

# ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 4

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GULLO)

Norme complementari al Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560,  
relativo alla riforma dell'ordinamento della Corte di assise

*Seduta del 12 dicembre 1946*

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Le norme contenute nel presente progetto hanno lo scopo di regolare la pratica attuazione del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, che ha riformato l'ordinamento della Corte di assise, richiamando in vigore l'istituto della giuria popolare.

1. — Gli articoli da 1 a 6 concernono la costituzione ed il funzionamento della speciale Commissione comunale istituita dallo articolo 9 del decreto citato per la compilazione degli elenchi delle persone idonee ad esercitare le funzioni di giurato.

Per le operazioni di estrazione a sorte degli elettori aventi l'età richiesta dalla legge, si è predisposto un procedimento analogo a quello in uso per le lotterie nazionali, al fine di eliminare l'imbussolamento dei singoli nominativi, che avrebbe gravato i comuni, e specialmente i più popolati, di un lungo e costoso lavoro preparatorio.

Si è perciò stabilito, in primo luogo, la eventuale unificazione delle liste elettorali politiche di ciascun comune, nel caso in cui ne esista più di una (liste maschili, femminili, aggiuntive e suppletive), con numerazione unica e progressiva, e successivamente l'estrazione di tante cifre quante ne occorrono per formare un numero compreso nella predetta numerazione. In tal modo la identificazione del nominativo corrispondente della lista avviene con la massima semplicità.

Il comma c) dell'articolo 2 chiarisce che per i comuni aventi meno di 50.000 iscritti nella lista elettorale l'elenco, anziché limitarsi a comprendere l'uno per mille degli iscritti, così come disposto dal primo comma dell'articolo 9 già mentovato, comprenderà, in ogni caso, cinquanta nomi ed il sorteggio, di conseguenza, sarà effettuato su tale base.

2. — Gli articoli 9 e 23 regolano il gravame delle spese necessarie per il funzionamento della Commissione comunale e per la compilazione degli albi stabilendo che esse siano anticipate dai comuni, ai quali verranno rimborsate dallo Stato, trattandosi di servizi di interesse generale.

3. — Gli articoli 10 e 11 riproducono, con gli opportuni aggiornamenti, disposizioni contenute nella legge del 1874 relative alle schede, ai verbali ed alle urne destinate a contenere i nomi dei giurati di ciascun circolo.

4. — Gli articoli 12 e 13 regolano le richieste di convocazione delle Assise, la formazione del ruolo di ciascuna sessione e la distribuzione delle cause fra le varie sezioni di uno stesso circolo.

La norma dell'articolo 12 è sembrata necessaria per mettere in grado i presidenti delle varie sezioni di Assise di uno stesso circolo di adottare tempestivamente quei provvedimenti di loro competenza che si renderebbero necessari e che, altrimenti, non avrebbero

potuto esser presi, non essendo ancora formati i singoli ruoli.

5. — Gli articoli da 14 a 19 non offrono materia per particolari rilievi e regolano atti preparatori del giudizio senza discostarsi troppo dai sistemi delle leggi in vigore nel passato.

6. — L'articolo 20 stabilisce l'indennità dovuta ai giurati ed il rimborso in loro favore delle spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute.

Il principio della retribuzione dell'opera prestata dal cittadino in favore della giustizia non è stato mai discusso e l'attuale norma non fa che aggiornare (in limiti peraltro in-

feriori a quelli che una determinazione rigorosamente statistica avrebbe comportato) le indennità già previste dalle vecchie leggi.

È d'altra parte da considerare che la fissazione delle indennità in misure esigue o irrisorie invoglierebbe i chiamati, e specialmente i migliori fra di essi, a sottrarsi all'incarico, determinando gravi difficoltà per la costituzione della giuria.

7. — Gli articoli 21 e 22 contengono infine due norme transitorie, di cui la seconda è resa necessaria dal fatto che esistono alcune provincie in cui le liste elettorali politiche, per ragioni di carattere generale, non sono state ancora compilate.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Nei comuni la cui amministrazione è affidata ad un Commissario, la Commissione di cui all'articolo 9 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, è sostituita dal pretore del mandamento, assistito dal Commissario suddetto.

Le funzioni di segretario della Commissione sono assunte dal segretario comunale, o, in caso di impedimento, da altro impiegato del comune designato dal sindaco.

### ART. 2.

Per la compilazione dell'elenco prescritto dall'articolo 9 del Regio decreto suddetto la Commissione comunale:

a) riunisce le liste elettorali parziali del comune, dando ai nominativi in esse contenute un'unica numerazione progressiva;

b) prende nota in verbale dell'ultimo numero segnato nella lista unificata;

c) determina il numero dei nominativi da inserire nell'elenco dei giurati, tenendo presente che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 già citato, nei comuni aventi meno di cinquantamila iscritti nella lista elettorale, detto numero è di cinquanta;

d) colloca in un'urna dieci dischi di eguali dimensioni numerati dallo zero al nove.

### ART. 3.

La Commissione comunale per ogni nominativo da accertare:

a) estrae dall'urna uno dopo l'altro tanti dischi quante sono le cifre che compon-

gono il totale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2;

*b*) dopo l'estrazione di ciascun disco segna nel verbale il numero portato da esso e ripone il disco nell'urna; il numero risultante dalle cifre successivamente segnate nel verbale costituisce il numero sorteggiato;

*c*) accerta il nominativo della lista elettorale corrispondente al numero sorteggiato e, se si tratta di persone dai trentacinque ai sessantacinque anni, lo trascrive in verbale con le indicazioni prescritte dal successivo articolo 6.

Se vengono estratti tanti zeri quante sono le cifre costituenti il numero di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, si prosegue nella estrazione fino a che si estrae una cifra diversa dallo zero: questa cifra costituisce il numero da segnare in verbale.

Se i dischi estratti danno luogo ad un numero superiore a quello di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, si rimettono i dischi nell'urna e si riprende la estrazione.

#### ART. 4.

Le operazioni di cui sopra si ripetono tante volte quante sono necessarie per formare il totale dei nominativi richiesti dalla lettera *c*) dell'articolo 2.

Se con le successive estrazioni, i nominativi di persone di sesso femminile raggiungono un terzo del totale suddetto, non si tiene conto dei nominativi femminili successivamente estratti.

#### ART. 5.

La Commissione comunale per le operazioni affidate dall'articolo 10 del decreto menzionato si vale di tutti i mezzi di informazione necessari, e può richiedere tutte le notizie occorrenti tanto agli interessati come ai pubblici uffici, che sono tenuti a fornirle sotto le comminatorie stabilite per gli inadempienti dall'articolo 26 del decreto stesso.

#### ART. 6.

L'elenco di cui al citato articolo 9 e l'albo di cui all'articolo 12 devono contenere le indicazioni seguenti:

1°) nome, cognome, e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

2°) paternità;

3°) età;

4°) domicilio e residenza con l'indicazione precisa della casa di abitazione;

5°) titolo di studio e professione.

ART. 7.

Il presidente del tribunale nella compilazione dell'albo dei giurati si vale dei mezzi di informazione e delle facoltà concesse alla Commissione comunale.

ART. 8.

I giurati iscritti nell'albo devono, in caso di cambiamento di residenza o di abitazione, farne dichiarazione da segnarsi nell'albo sopraccitato.

ART. 9.

Le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione, di cui all'articolo 9 succitato, comprese le indennità di missione spettanti al magistrato presidente, sono anticipate dal comune in cui la Commissione ha sede.

Le spese occorrenti per la compilazione degli albi dei giurati del circolo sono anticipate dal comune capoluogo del circolo.

In entrambi i casi le spese sono rimborsate ai comuni dallo Stato e gravano sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 10.

Per le operazioni menzionate dall'articolo 14 del decreto suddetto il cancelliere è responsabile della conformità tra le indicazioni contenute negli albi dei giurati e quelle riportate nelle schede.

ART. 11.

Il cancelliere deve redigere verbale delle operazioni prescritte nell'articolo 15 del decreto, segnandovi, secondo l'ordine di estrazione, i nomi dei giurati estratti, e indicando per ciascun giurato la rispettiva abitazione.

Le schede estratte sono custodite dal cancelliere e rimesse nell'urna alla fine della sessione. Le urne, dopo ogni operazione di sorteggio, vengono immediatamente risuggelate.

ART. 12.

Le cause di competenza di un circolo che comprende più Corti di assise vengono fra queste distribuite dal primo presidente della Corte di appello man mano che pervengono.

ART. 13.

Il procuratore generale fa al primo presidente le richieste occorrenti per la convocazione delle Assise.

Il ruolo delle cause da trattarsi davanti alle Corti di assise è formato dal primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

Il ruolo è pubblicato a cura del cancelliere almeno dieci giorni prima che si apra la sessione ed è affisso nella sala che dà accesso a quella delle udienze della Corte di assise.

ART. 14.

Nel giorno fissato per l'udienza i giurati si riuniscono nella sala ad essi assegnata, alla quale non può avere accesso alcuna persona estranea alla Corte. All'ora stabilita, e dopo che il pubblico ministero ha preso posto, sono introdotti nella sala di udienza i giurati e quindi fa il suo ingresso il presidente.

ART. 15.

Gli accessi interni ed esterni alla sala di udienza sono custoditi dalla forza pubblica, che esegue gli ordini del presidente o, in caso di sua assenza, del pubblico ministero.

ART. 16.

Il presidente delle Assise, avuta la presenza dei giurati, li invita a dichiarare immediatamente se si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto citato.

ART. 17.

Dopo l'estrazione dei giurati e le eventuali rikusazioni, il cancelliere legge i nomi dei componenti la giuria e questi prendono posto nell'ordine di estrazione al banco per essi destinato.

ART. 18.

Il presidente prima di dare inizio al dibattimento dispone la cancellazione dall'albo dei nomi di coloro che risultano morti o divenuti incapaci, per cause permanenti, all'ufficio di giurato.

ART. 19.

Spetta al presidente decidere quando, per sopravvenuto impedimento ad un giurato, deve sostituirsi il supplente.

ART. 20.

Ai giurati è dovuta una indennità di lire 500 per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni.

L'indennità è ridotta a lire 250 per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto pubblico.

Ai giurati che prestano servizio fuori della loro residenza, spetta il trattamento di missione inerente al rispettivo rapporto di impiego e grado o qualifica, se siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni o di enti di diritto pubblico, e quello inerente al grado ottavo della gerarchia statale se siano estranei alle amministrazioni medesime.

Le stesse indennità sono dovute anche al giurato citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestar servizio.

ART. 21.

L'albo dei giurati formato con la prima attuazione della legge conserva validità fino al 31 dicembre 1948.

ART. 22.

Nei territori dello Stato in cui la lista elettorale politica non è stata ancora formata, il termine previsto dall'articolo 29 del decreto decorre dalla data in cui la lista è divenuta definitiva.

ART. 23.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.